



N. 2210/13 GIP

N. 900/13 PM

N. 131/14 Sentenza

Depositata in Cancelleria

*06/04/14*  
IL CANCELLIERE

Estratto esecutivo trasmesso

Il \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ camp. Pen.

Redatta scheda il \_\_\_\_\_

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI**  
Sezione dei Giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale

per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare  
**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
IN NOME DEL POP/LO ITALIANO

Il Giudice per le indagini Preliminari dr. Alessandra Ilari con l'intervento del Pubblico Ministero dr. Corinaldesi all'udienza in Camera di Consiglio del 01/04/2014

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Nel procedimento penale contro:

• \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ elett.te dom.to in via \_\_\_\_\_  
Libero – presente

Assistito e difeso dagli avv.ti \_\_\_\_\_ – presenti

Parti civili:

rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Russillo - presente

rappresentato e difeso dall'avv. \_\_\_\_\_ – assente sostituito

dall'avv. \_\_\_\_\_

## IMPUTATO

- Art.368, 61 n.9 e 10 c.p. perché inviando l'esposto anonimo a nome di  
Appuntato in servizio presso la Stazione Carabinieri di \_\_\_\_\_, alla Procura della Repubblica di  
e al Comandante della Compagnia Carabinieri di \_\_\_\_\_  
rispettivamente un data 4/6/2012 e nel giugno del 2012, incolpava pur sapendolo innocente, il  
Maresciallo \_\_\_\_\_ Comandante della Stazione Carabinieri di \_\_\_\_\_ dei reati di  
falso ed abuso di ufficio connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa presso la Stazione  
Carabinieri di \_\_\_\_\_ fatto aggravato ex art.61 n.9 c.p. in quanto commesso con violazione dei  
doveri di Pubblico Ufficiale in qualità di Vice Brigadiere dei Carabinieri in servizio presso la  
Stazione CC. Di \_\_\_\_\_ ed ex art.61 n.10 c.p. in quanto commesso ai danni del Pubblico  
Ufficiale M.llo \_\_\_\_\_ Comandante della Stazione CC. Di \_\_\_\_\_  
In \_\_\_\_\_ il 04.06.2012 e giugno 2012

## CONCLUSIONI

Il P.M.: chiede anni 1 mesi 4 di reclusione.

I DIFENSORI DI PARTI CIVILI: l'avv. \_\_\_\_\_ e l'avv. Russillo  
chiedono affermarsi la penale responsabilità.

I DIFENSORI: l'avv. \_\_\_\_\_ chiede, assoluzione perché il fatto non sussiste, o perché il fatto  
non costituisce reato, per errore nell'elemento psicologico, subordinatamente all'assoluzione per  
non aver commesso il fatto. L'avv. \_\_\_\_\_ chiede l'assoluzione

## MOTIVI

Con istanza depositata in Cancelleria il 2 aprile 2013, il Pubblico Ministero chiedeva il rinvio a giudizio del V. Brig. affinché rispondesse del reato di calunnia indicato in epigrafe, commesso in danno del Comandante della Stazione CC di

con esposto anonimo inviato nel mese di giugno 2012 alla Procura di ed al Comandante della Compagnia CC di

All'udienza preliminare del 12 novembre 2013 si costituivano parte civile

( apparente firmatario dell'esposto ); la difesa dell'imputato produceva il fascicolo delle investigazioni difensive; indi il chiedeva di essere ammesso al giudizio abbreviato.

Il Giudice accoglieva l'istanza ed ammetteva l'imputato al rito, rinviando per la discussione.

All'odierna udienza, si procedeva, su richiesta della difesa, all'esame dell'imputato; quindi il Giudice invitava le parti alle conclusioni, che venivano precisate come indicato in epigrafe, e pronunciava sentenza, riservando il deposito della motivazione.

-----  
Con informativa del 13 novembre 2012, pervenuta in procura il 15 novembre 2012, il Maggiore riferiva che nel precedente mese di giugno aveva ricevuto un esposto anonimo contenente accuse nei confronti de Comandante della Stazione di e che, avendo rilevato che si trattava di esposto analogo ad altro sul quale erano già in corso indagini, aveva inviato l'esposto al nel tentativo di individuarne l'autore.

Il medesimo esposto era pervenuto anche presso la Procura di che, iscritto lo nel registro degli indagati, poi, ritenendosi territorialmente incompetente a valutare i fatti, lo aveva trasmesso alla Procura di

Il procedimento penale a carico dello ( n. 171/2012 ) e quello scaturito dall'esposto analogo a quello ricevuto nel mese di giugno 2012 erano stati definiti con archiviazione.

In atti vi è la copia dell'esposto del giugno 2012, con firma illeggibile.

Nel medesimo si legge che a scrivere è persona che si qualifica Appuntato , in servizio alla Stazione di che lo stesso ed il suo collega sono da tempo costretti dal Mar.llo a commettere reati; che, in particolare, il Mar.llo li obbligava a firmare documenti falsi, come l'ordine di servizio allegato; e che il medesimo, citato come teste dal Tribunale di aveva inviato a tale autorità un certificato medico attestante la sua malattia, falso, in quanto era in caserma, come da ordine di servizio che il car. era stato costretto a firmare, mentre il sedicente si era rifiutato, ed era stato perciò minacciato.

All'esposto erano allegati copia dell'ordine di servizio del 12 marzo 2012 della Stazione CC di la citazione del Mar.llo a comparire innanzi al Tribunale di il 12 marzo 2012; certificato in pari data del dott. attestante l'impedimento a comparire (segnatamente si legge : " *Si certifica che il paziente è affetto da distorsione caviglia sn con limitazione funzionale dolorosa. Non in grado di viaggiare. Prognosi di giorni tre* ") e lettera di trasmissione alla Procura di del detto certificato.

In data 11 giugno 2012 l'esposto veniva mostrato all'App. il quale negava di esserne l'autore e se ne dissociava; aggiungeva che la firma era verosimilmente la sua, ma che certamente era stata aggiunta artatamente servendosi di una fotocopia.

Aggiungeva che nella stazione il clima era teso, e che aveva avuto degli screzi con il Brig , con il Brig. e con il V. Brig

Si acquisivano in copia gli ordini di servizio del 12 e del 13 marzo 2012, firmati e controfirmati dal Mar.llo

Dai medesimi risulta che in entrambi i giorni il Mar.llo era in servizio: il 12 marzo 2012, impegnato in attività di indagine dalle ore 8 alle 14; il 13 marzo 2012 in servizio esterno dalle ore 7 alle 13 ( si era recato insieme al in Roma presso il Comando Legione per ritirare il nuovo cellulare assegnato al Comandante ).

Al fine di identificare l'autore dell'esposto, il Pm disponeva l'acquisizione a fini comparativi delle impronte digitali e palmari dei militari che avevano prestato servizio presso la Stazione di fra i quali l'odierno indagato.

Tre delle impronte digitali giudicate utili per un raffronto sono risultate appartenere al palmo della mano sinistra, all'indice della mano sinistra ed al pollice della stessa mano del

Nella relazione del dell'8 gennaio 2013 si dà conto di tale accertamento, richiamando una precedente relazione del 24 ottobre 2012, nella quale si erano descritte le dette impronte.

Poiché detta relazione non è in atti (né risulta nell'indice del fascicolo), non è noto con certezza se le impronte del fossero sulla busta, sul foglio o su entrambi.

Nell'informativa del 23 gennaio 2013 si legge che le impronte sono state rinvenute sia sulla busta sia su uno dei fogli; sovviene in parte anche la consulenza tecnica di parte a firma del dott. il quale specifica che l'impronta palmare evidenziata dal si trova sotto il francobollo apposto sulla lettera; e che sia l'impronta palmare che quella dell'indice sono in appoggio (come dimostra anche il fatto che sulla superficie opposta del foglio non vi sono impronte).

Con la detta informativa il Magg. evidenziava che il , poco dopo aver ricevuto la notifica relativa alla convocazione per l'acquisizione delle impronte, era svenuto, e che, prima di conoscere i risultati della comparazione, aveva rappresentato al Comandante della Stazione ove era stato trasferito nelle more, che nel mese di gennaio 2012 era tornato presso la Stazione di per ricevere la notifica di alcuni atti e che, nell'occasione, aveva toccato dei fogli bianchi, stranamente mischiati con quelli relativi alla notifica; ed inoltre che il Mar. llo nutriva rancore verso di lui e verso altri colleghi.

Il verbale delle spontanee dichiarazioni (che pure si legge essere allegato all'informativa) non si rinviene in atti.

Inoltre il Maggiore evidenziava che il aveva avuto almeno un complice: egli infatti era stato trasferito alla Stazione di un anno prima dei fatti, e non aveva più dunque avuto da allora libero accesso ai carteggi di quel reparto, con la conseguenza che l'ordine di servizio, la lettera di citazione del Tribunale di il certificato medico, con la lettera di trasmissione, gli dovevano necessariamente essere stati forniti da qualcuno che avesse libero accesso a quell'Ufficio.

In data 10 dicembre 2012 il ha spontaneamente dichiarato al Comandante della Stazione di - ove era stato trasferito in data 7 marzo 2011 - che nel mese di dicembre 2010 aveva appreso di un esposto anonimo nei confronti dello e che era stato anche chiamato a testimoniare in merito.

Da allora il Mar. llo aveva esternato sentimenti di insofferenza e larvati propositi di vendetta verso i suoi sottoposti, esplicitando il convincimento che l'esposto provenisse da uno di loro.

Il aggiungeva che dal mese di marzo 2011, quando era stato trasferito ad , non era più entrato nei locali della Stazione di ed infatti aveva ricevuto tutte le notifiche, quale testimone, presso la Stazione CC di , ove venivano inviate per competenza.

In un solo caso, agli inizi dell'anno 2012, era stato convocato per ricevere la notifica di una citazione come teste, presso la Stazione di

In tale occasione gli era stata posta davanti una cartellina, all'interno della quale, oltre agli atti da notificare, vi erano, frammisti, dei fogli in bianco.

In data 27 febbraio 2013 il dopo la conclusione delle indagini preliminari, veniva sottoposto, su sua richiesta, ad interrogatorio ed in tale circostanza dichiarava che i suoi rapporti con lo erano ottimi; che egli aveva lasciato presso la Stazione di una cartellina porta documenti contenenti buste e fogli in bianco ed effetti personali.

L'imputato ha reso analoghe dichiarazioni durante l'esame cui ha chiesto di essere sottoposto all'odierna udienza.

Ha in particolare spiegato che non vi è contraddizione fra quanto spontaneamente dichiarato in data 10 dicembre 2012, e quanto dichiarato nel corso dell'interrogatorio del 27 febbraio 2013: invero i

suoi rapporti con                    sono ottimi, e l'insofferenza che lo                    aveva mostrato dopo l'esposto dell'anno 2010 era rivolta non specificamente a lui, ma ai componenti dell'Ufficio in generale.

-----  
Giova preliminarmente rilevare che il reato di calunnia richiede, per l'integrazione dell'elemento materiale, che l'autore denunci taluno per un reato che questi non ha commesso.

Per addivenire all'affermazione della penale responsabilità per calunnia occorre quindi raggiungere la prova certa dell'innocenza dell'incolpato.

Tale prova in atti non vi è, ed anzi non risulta che sia stata effettuata alcuna indagine per accertare se il certificato medico inviato al Tribunale di                    al Mar.llo                    per giustificare la sua assenza fosse ideologicamente o materialmente falso; o, viceversa, per accertare la falsità, materiale o ideologica, degli ordini di servizio del 12 e del 13 marzo 2012.

Di talchè, apoditticamente, dovrebbe affermarsi con certezza, da parte di questo Giudice, che i reati attribuiti al Mar.llo                    dall'autore dell'esposto non siano mai stati da questi commessi.

Pare che un procedimento a carico dello                    sia stato incardinato, a seguito della trasmissione degli atti per competenza dal Tribunale di Latina, e che si sia concluso con una archiviazione.

Di tale procedimento e del decreto di archiviazione in atti non vi è traccia, ma se ne fa menzione dell'informativa del 13 novembre 2012 del Maggiore                    ergo, deve ritenersi che il procedimento sia stato incardinato e sia stato archiviato ( senza che sia nota peraltro la motivazione )..

Ma tanto non sposta i termini della questione.

In buona sostanza                    non ha commesso i reati di cui all'esposto anonimo, perché nessuno è colpevole sino a sentenza di condanna irrevocabile; ma allo stesso tempo all'autore dell'esposto non può essere addebitata la calunnia nei confronti di                    perché non vi è una sentenza definitiva che abbia accertato che questi non sia l'autore di quei reati, né tanto si evince aliunde.

Giova sul punto rilevare che le indagini si sono incentrate sull'individuazione dell'autore dell'esposto, mentre nessuna indagine è stata effettuata per risolvere, ad esempio, la evidente discrasia fra il certificato medico inviato dallo                    al Tribunale di Latina, ove era stato citato come testimone, per giustificare la sua assenza, e la sua presenza in ufficio lo stesso giorno ( ed addirittura in servizio esterno il 13 marzo 2012 a Roma, pur se la prognosi era di tre giorni a partire dal 12 marzo 2012 ) attestata dagli ordini di servizio che recano la sua firma.

Sarà forse possibile che tale discrasia sia solo apparente; ma allo stato non risulta e pertanto la si deve dare per non risolta.

Rimane il dubbio che quanto esposto dall'anonimo sia vero: che lo                    il 12 marzo 2012, abbia utilizzato una falsa certificazione medica, dichiarando contrariamente al vero di non essere non in grado di viaggiare per tre giorni, mentre invece lo era.

Tanto impedisce di ritenere il reato di calunnia sussistente nella sua materialità.

-----  
Per completezza va rilevato che non vi è prova neppure che                    sia l'autore dell'esposto.

Va intanto rilevato che il                    non ha disconosciuto la firma, limitandosi a sostenere che si tratti in buona sostanza di un fotomontaggio.

Quanto alle impronte, non può non rilevarsi che si tratta di impronte della mano sinistra, una delle quali apposta sotto al francobollo ma non sopra: pare francamente inverosimile che il                    dopo aver attentamente evitato di toccare busta e fogli con la mano destra, lo abbia fatto con la mano sinistra.

Viceversa, poiché si tratta della mano sinistra e poiché, come ha argomentato in modo convincente il consulente della difesa, si tratta di impronte in appoggio, è possibile quanto supposto dal Pomarico, di aver accidentalmente toccato busta e fogli nel mese di gennaio 2012, quando fu chiamato a ricevere degli atti nella Stazione di                    ) che si trattasse di busta e fogli lasciati ivi nella sua cartellina al momento del trasferimento alla Stazione di                    Giova poi rilevare che, trasferito nel marzo 2011 alla Stazione di                    il                    da allora non ha più avuto accesso agli ordini di servizio ed ai carteggi presenti nella Stazione di

Tanto risulta dall'informativa a firma del Maggiore \_\_\_\_\_ il quale, per aggirare l'altrimenti inevitabile salto logico, giunge a suggerire in modo francamente apodittico la presenza di un complice il quale, agendo dall'interno della Stazione, avrebbe coadiuvato il Brig. \_\_\_\_\_ nell'azione delittuosa, fornendogli la documentazione da allegare in copia all'esposto.

Quanto al malore sofferto dall'imputato subito dopo aver appreso della sua convocazione per la rilevazione delle impronte digitali - malore che questi nel corso dell'esame in udienza ha negato - e alla circostanza per cui egli appena convocato per le impronte riferì al comandante della Stazione di \_\_\_\_\_ di essere tornato per una notifica nel gennaio 2012 alla Stazione di \_\_\_\_\_ ed aver manipolato ivi dei fogli in bianco, va rilevato che questo Giudice non ha rinvenuto in atti il verbale delle dichiarazioni del Comandante della Stazione di \_\_\_\_\_ ( che pure nel corpo dell'informativa è detto allegato ) e che si tratta in ogni caso di indizi non gravi..

Ciò anche perchè non vi è un valido movente, tale da tenerli insieme fra loro e con l'altro, costituito dal rilievo delle impronte digitali del \_\_\_\_\_, e da renderli quindi univoci, qualora si consideri che \_\_\_\_\_ dal mese di marzo 2011, oltre un anno prima dell'esposto, non era più assegnato alla Stazione CC di \_\_\_\_\_ e non era più subordinato dello \_\_\_\_\_

Non vi è prova che \_\_\_\_\_ sia autore dell'esposto anonimo.

Ancor prima, non vi è prova della falsità dell'incolpazione.

Pertanto l'imputato deve essere mandato assolto perchè il fatto non sussiste.

I concomitanti impegni inerenti l'Ufficio impongono l'adozione di termine per il deposito dei motivi.

Pqm

Visti gli artt. 442, 530 cpp,

assolve \_\_\_\_\_ dal reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste.

Giorni novanta per i motivi.

Velletri, 1 aprile 2014.

Il Giudice dell'Udienza Preliminare  
Dott.ssa Alessandra Ilari

